



Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "RAFFAELE VIVIANI"

San Marco Evangelista (CE)

Tel 0823/457911-fax 0823/45112. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc. CEIC806002  
[WWW.ISTITUTOVIVIANI.GOV.IT](http://WWW.ISTITUTOVIVIANI.GOV.IT) E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT  
P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT

### AVVISO N. 105 A.S. 2019/2020

Prot. n. 1335/VIII.2

San Marco Evangelista, 28/05/2020

Ai genitori degli alunni  
Per il tramite dei Rappresentanti di classe  
Ai docenti  
dell'I.C.S. "R. Viviani"  
Sito web

**OGGETTO:** Indicazioni per la valutazione finale degli alunni nel primo ciclo di Istruzione A.S.  
2019/2020

Per l'anno scolastico in corso, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la valutazione dell'attività didattica svolta nell'anno scolastico 2019/2020 nel I ciclo di istruzione, anche in modalità a distanza, è condotta, ai fini della determinazione degli esiti finali, ai sensi della Ordinanza ministeriale nr. 11 del 16/05/2020 e trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Ai fini della valutazione finale degli alunni il Collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento già approvati e inclusi nel Piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al Piano triennale dell'offerta formativa.

I docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, in funzione dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992, si procede alla valutazione sulla base del Piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge n. 170 del 08 ottobre 2010, nonché per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano didattico personalizzato.

I docenti contitolari della classe ed i Consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite ad inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, tranne che nel passaggio alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado, gli insegnanti contitolari della classe e il Consiglio di classe predispongono il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il Piano di apprendimento individualizzato, è allegato al documento di valutazione finale.

Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al Piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo GUARINO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)